

COMUNE DI BISCEGLIE

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE

(art. 61 CCNL 2024)

DESCRIZIONE E CONDIZIONI MINIME

Il sistema della Retribuzione di Risultato, componente della struttura di retribuzione dei segretari comunali e provinciali, si concreta nell'attribuzione di un compenso annuale, *denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite.*

La Retribuzione di Risultato del Segretario, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 2024, è erogata - nel rispetto della capacità di spesa e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgv. 75/2017 (*condizioni minime*) - secondo la metodologia, ancorché coerente al disposto contrattuale, fissata nell'ambito della regolamentazione locale recante il *sistema di valutazione della performance* che, tra l'altro, prevede assegnazione preventiva degli obiettivi e valutazione complessiva della performance del segretario.

La misura della Retribuzione di Risultato erogabile al segretario è fissata nella percentuale limite del 10% del monte salari percepito nell'annualità oggetto di valutazione.

RIDETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE RELATIVA ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

L'Ente, ricorrendone le condizioni giuscontabili minime e almeno una delle fattispecie sotto tabellate, può rideterminare, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 2024, **COMMA 2BIS**, un aumento della percentuale fino al 15%, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni.

DESTINATARI

- a) segretari di enti con dirigenza
- b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell'ente temporaneamente priva di titolare
- c) segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni
- d) segretari di enti interessati da situazioni di calamità naturale

